



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)**

e dal Ministro della difesa (TRENTA)

di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)

e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)

(V. Stampato Camera n. 1999)

approvato dalla Camera dei deputati il 5 febbraio 2020

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 febbraio 2020*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica federale di Etiopia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 10 aprile 2019.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 5.304 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 4, comma 4.1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 6, comma 6.1, punto ii, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

TRA

**IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DEMOCRATICA FEDERALE DI
ETIOPIA**

**SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE
DELLA DIFESA**

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DEMOCRATICA DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA**PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia (denominati in seguito la "Parte" o le "Parti"):

Considerando le relazioni amichevoli esistenti e la solidarietà tra i loro Paesi;

Riaffermando i principi del rispetto reciproco per l'uguaglianza sovrana, l'integrità territoriale e l'indipendenza politica, la reciprocità e l'interesse reciproco;

Confermando il loro impegno per la Carta delle Nazioni Unite;

Agendo in conformità con le loro leggi nazionali e con il diritto internazionale;

Desiderosi di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa e di promuovere e rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali e i legami di amicizia e fratellanza tra le Forze Armate della Repubblica Italiana e le Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;

Accomunati dalla condivisa valutazione che la cooperazione reciproca nel settore della difesa rafforzerà le relazioni fra le Parti;

Riconoscendo che la cooperazione in materia di difesa è essenziale per la promozione della stabilità della pace e del benessere dei nostri Stati,

hanno concordato quanto segue:

**ARTICOLO 1
DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Accordo, i successivi termini ed espressioni avranno il seguente significato:

- 1.1 "Personale militare" significa, rispettivamente, soldati delle Forze Armate della Repubblica Italiana o delle Forze di Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
- 1.2. "Personale civile" indica, rispettivamente, dipendenti de:
 - i. il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o il Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
 - ii. le Unità organizzative subordinate o controllate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana o dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
- 1.3 "Parti": il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Federale Democratica di Etiopia;
- 1.4. "Parte ospitante": la Parte che ospita temporaneamente il personale militare e civile della Parte inviante in conformità con le disposizioni del presente Accordo;
- 1.5 "Parte inviante": la Parte che dispiega temporaneamente il proprio personale militare e civile sul territorio della Parte ospitante conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 2 OBIETTIVO

L'obiettivo del presente Accordo è di aumentare la cooperazione tra le Parti in ambito difesa, in base a principi di uguaglianza, reciprocità e interesse reciproco, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e con gli impegni internazionali assunti.

ARTICOLO 3 AREE DI COOPERAZIONE

Le Parti coopereranno in materia di:

- 3.1 Difesa e sicurezza;
- 3.2 Formazione e addestramento militare e assistenza tecnica;
- 3.3 Ricerca e sviluppo in ambito militare; supporto logistico;
- 3.4 Operazioni di sostegno alla pace;
- 3.5 Altri settori militari di interesse comune per entrambe le parti.

ARTICOLO 4 FORME/MODALITÀ DI COOPERAZIONE

La cooperazione reciproca tra le Parti nei settori della difesa dovrà avvenire nelle seguenti modalità:

- 4.1 Visite reciproche e scambio di esperienze;
- 4.2 Partecipazione reciproca a corsi, conferenze, gruppi di studio, periodi di apprendistato, addestramento, nonché simposi organizzati da Istituti militari di formazione e addestramento;
- 4.3 Promozione di conoscenze e abilità nel rispetto della legge nazionale e del diritto internazionale in materia di difesa;
- 4.4 Operazione di sostegno alla pace;
- 4.5 Promozione di servizi sanitari militari, compresa la ricerca medica;
- 4.6 Supporto alle iniziative commerciali inerenti a prodotti e servizi per la difesa collegati a questioni inerenti la difesa;
- 4.7 Eventuali altre modalità da concordare tra le Parti.

ARTICOLO 5 APPLICAZIONE

Le Parti offriranno reciprocamente supporto tecnico-amministrativo, assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo.

ARTICOLO 6 ASPETTI FINANZIARI

- 6.1 Ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:

- i. le spese di viaggio, le indennità giornaliere, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa;
 - ii. spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione o dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
- 6.2 Ferme restando le disposizioni del punto "ii" di cui sopra, la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese.
- 6.3 Tutte le attività condotte ai sensi del presente Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.

ARTICOLO 7

REQUISITI LEGALI E GIURISDIZIONE

- 7.1 Le Parti non intraprenderanno alcuna azione in applicazione delle disposizioni del presente Accordo, qualora tale azione sia contraria ai propri obblighi internazionali, alle leggi nazionali e al diritto internazionale.
- 7.2 Il personale della Parte inviante rispetterà le leggi e gli usi dello Stato ospitante.
- 7.3 La Parte ospitante dovrà informare la Parte inviante dell'esito delle procedure giudiziarie adottate in relazione al reato commesso dal personale della parte inviante sul territorio della Parte ospitante contro i suoi cittadini e la proprietà.
- 7.4 Le Autorità dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato ospitante.
- 7.5 Le Autorità dello Stato inviante hanno il diritto di esercitare prioritariamente la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile - laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato inviante - per quanto riguarda i reati:
- i. che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante;
 - ii. risultanti da qualsiasi atto od omissione - commessi intenzionalmente o per negligenza - verificatosi nell'esecuzione o in relazione con il servizio.
- 7.6 Qualora il personale ospitato sopra indicato sia coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e/o di altre sanzioni in contrasto con i principi fondamentali e l'ordinamento giuridico dello Stato inviante, tali pene e/o sanzioni non saranno pronunciate e, qualora fossero pronunciate, non saranno eseguite.

ARTICOLO 8 RISARCIMENTO DEI DANNI

- 8.1 Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sarà - previo accordo tra le Parti - a carico della Parte inviante.
- 8.2 Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le medesime Parti, previa intesa, rimborseranno tale perdita o danno.

ARTICOLO 9 COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA

9.1 Supporto alle iniziative commerciali

Le Parti, al fine di snellire il controllo relativo ai prodotti ad uso militare e alle procedure di attività ad essi correlate, hanno concordato di sostenere altre iniziative commerciali correlate all'ambito succitato e alle aree di reciproco interesse.

9.2 Modalità

Le attività nel settore dei prodotti e della politica di approvvigionamento della Difesa, della ricerca, dello sviluppo dei prodotti e degli equipaggiamenti militari potranno assumere le seguenti modalità:

- i. Ricerca scientifica;
- ii. Scambio di esperienze nel settore tecnico;
- iii. Approvvigionamento di equipaggiamenti militari nell'ambito di programmi comuni, secondo quanto stabilito dalle rispettive leggi nazionali sull'importazione e l'esportazione di prodotti ad uso militare;
- iv. Le Parti si impegnano a mettere in atto le procedure necessarie per garantire la salvaguardia dei risultati delle attività intellettuali derivanti dalle iniziative condotte in conformità al presente Accordo, in base alle leggi dei rispettivi Paesi e agli accordi internazionali in materia, firmati dalle Parti.

9.3 Impegni

Le Parti offriranno assistenza e collaborazione reciproca per favorire l'adempimento da parte delle organizzazioni del presente Accordo e dei contratti firmati in base alle sue disposizioni.

ARTICOLO 10 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

- 10.1 Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
- 10.2 Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
- 10.3 Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i canali governativi approvati dalla Competente Autorità per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.

- 10.4 Le Parti concordano che i seguenti livelli di classificazione di sicurezza sono equivalenti e corrispondono ai livelli di classificazione previsti dagli ordinamenti giuridici di ciascuna Parte:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in Inglese)	Per la Repubblica Federale Democratica di Etiopia
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	TIBK MISTIR
SEGRETO RISERVATISSIMO	SECRET CONFIDENTIAL	MISTIR
RISERVATO	RESTRICTED	KILKIL

- 10.5 La Parte Etiope tratterà e proteggerà le informazioni italiane con la classifica di "RISERVATO" in maniera non meno rigorosa rispetto agli standard e alle procedure per le informazioni aventi la classifica di "SEGRETO".
- 10.6 L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e sia in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
- 10.7 Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalità del presente Accordo.
- 10.8 Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente Accordo, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità competente della Parte originatrice.
- 10.9 Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle rispettive Competenti Autorità per la Sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti.

ARTICOLO 11 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia riguardante l'interpretazione o l'attuazione del presente Accordo sarà risolta mediante consultazioni e negoziazioni dirette tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 12 PROTOCOLLI AGGIUNTIVI, EMENDAMENTI, REVISIONI E PROGRAMMI

- 12.1 Le Parti possono concludere intese supplementari relative a ciascun settore di cooperazione di cui agli articoli 3 e 4 del presente Accordo.
- 12.2 I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformità alle procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali.

- 12.3 I Programmi di attuazione che consentiranno di dare efficacia al presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale Democratica di Etiopia, su basi d'interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli Affari Esteri di entrambi i Paesi e con le competenti Autorità per la Sicurezza, per gli aspetti riguardanti le informazioni classificate, laddove applicabile.
- 12.4 Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici.
- 12.5 I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalità indicate nell'Articolo 13, comma 13.1 (ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE) del presente Accordo.

ARTICOLO 13 ENTRATA IN VIGORE, DURATA E TERMINE


- 13.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informano reciprocamente, tramite i canali diplomatici, dell'adempimento dei rispettivi requisiti nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- 13.2 Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sarà rinnovato per periodi di cinque (5) anni, a meno che non venga risolto da ciascuna delle Parti con preavviso di sei (6) mesi all'altra parte attraverso canali diplomatici.
- 13.3 La denuncia dell'Accordo richiesta da una delle Parti sarà notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici, ed entrerà in vigore novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia ricevuto notifica.
- 13.4 Il termine del presente Accordo non influirà sui programmi né sulle attività in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Addis Abeba il 10/04/2019 in due originali, entrambi nella lingua italiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA FEDERALE
DEMOCRATICA DI ETIOPIA



€ 1,00